

I guai della legge elettorale

Cancellati sia il voto di coalizione sia la scelta dei singoli candidati

di Valerio Onida

Della nuova legge elettorale si è ormai detto tutto il male possibile, e che essa merita. Modellata sull'attuale quadro di partiti e di coalizioni, sembra pensata per ottenere i seguenti risultati: a) eliminare il voto di coalizione; b) diminuire il possibile distacco in seggi fra coalizione vincente e coalizione perdente; c) eliminare la necessità di negoziare preventivamente, in seno a ciascuna coalizione, la distribuzione dei seggi e le candidature; d) eliminare ogni possibilità per l'elettore di effettuare scelte di singoli candidati.

Il voto di coalizione, nel sistema precedente, era di solito quello che l'elettore esprimeva a favore di un singolo candidato nel collegio uninominale. A esso si aggiungeva, alla Camera, un distinto voto di lista ai singoli partiti per la quota proporzionale, e al Senato il recupero proporzionale fra i non eletti nei collegi uninominali. Ora invece l'elettore potrà, sia alla Camera che al Senato, esprimere solo un voto a favore della lista prescelta (coalizzata o meno con altre). Così si concentra inevitabilmente l'attenzione degli elettori sulla scelta della lista di partito. Perfino la grafica delle nuove schede è informata a questo criterio: non vi saranno contrassegni di coalizione, ma solo quelli delle singole liste. E come se si dicesse all'elettore: tu pensa a mettere la croce sul simbolo del partito che preferisci, non ti preoccupare del resto, a questo pensano i partiti collegandosi fra loro, senza bisogno di proporre liste o candidature comuni.

Secondo punto. Il distacco fra coalizione vincente e perdente, nel sistema di prima, era determinato essenzialmente dal risultato del voto nei collegi uninominali (in cui il vincente prende tutto), con l'attenuazione derivante dalla quota proporzionale. Ora invece il distacco sarà solo quello che deriva dalla proporzione dei voti ottenuti da ciascun gruppo di liste coalizzate, con un minimo determinato, alla Camera, dal premio di maggioranza, fissato in 340 seggi su 630. Al Senato, tuttavia, il premio di maggioranza sarà pari al 55% dei seggi di ogni regione, a favore dei partiti della coalizione in essa più votata. E' questo il punto che dà luogo ai più seri dubbi di costituzionalità. Infatti la previsione di un premio di maggioranza ha senso se serve ad assicurare una maggioranza nell'intera assemblea: ma se scatta Regione per Regione a seconda dei risultati in essa conseguiti dalle liste non può svolgere questa funzione (i vari premi di maggioranza regionali si possono compensare fra loro o possono addirittura rovesciare il risultato nazionale), ed è quindi una misura priva di ogni razionalità. Le diverse e distinte "maggioranze" regionali non avranno mai modo di esprimersi e di contare, perchè il Senato resta un'assemblea unitaria.

Terzo punto. I partiti non dovranno più trattare fra di loro sulle candidature da presentare nei collegi: ognuno presenterà solo i propri candidati. Scomparirà dunque la lotta interna alle coalizioni per accaparrarsi i collegi considerati "sicuri" (e questo potrebbe essere visto anche come un effetto positivo), ma gli eletti sapranno di dovere la propria elezione solo al consenso espresso a favore del loro partito, non alla coalizione di cui fanno parte, e dunque sarà indebolita la "fedeltà" di coalizione, e ridotto l'incentivo a operare in Parlamento come appartenenti a un unico schieramento.

Non si diceva che un problema italiano è la frammentazione del quadro dei partiti e la scarsa coesione interna delle coalizioni? La nuova legge elettorale non solo non le contrasta, ma

tende ad aggravarle.

Lo conferma il caos delle soglie di sbarramento previste dalla legge, che fissano il livello minimo di consenso che deve essere raggiunto dalle liste per accedere alla distribuzione proporzionale dei seggi. Trattenete il fiato: le soglie sono, alla Camera, del 10% per le coalizioni (purché almeno una delle liste collegate abbia almeno il 2%), del 2% per le liste che fanno parte di una coalizione (ma anche la più votata delle liste coalizzate che ottengono meno del 2% concorrerà al riparto dei seggi), del 4% per le liste non coalizzate o per quelle facenti parte di coalizioni che hanno ottenuto meno del 10%, del 20% nell'ambito della singola circoscrizione per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. Al Senato sono del 20% per le coalizioni (purché almeno una lista collegata abbia almeno il 3%), del 3% per le liste che fanno parte di una coalizione, dell'8% per le liste non coalizzate o collegate in una coalizione che abbia ottenuto meno del 20% (e ho trascurato qualche particolare!).

Infine, l'elettore sceglie il partito ma non la persona. Non si vedrà più proporre candidature singole per i collegi uninominali, né potrà esprimere preferenze all'interno della lista scelta, e tantomeno fuori di essa; potrà votare solo una lista "bloccata", e l'elezione sarà determinata esclusivamente dall'ordine di lista, stabilito dal partito all'atto della presentazione.

Il precedente sistema elettorale era nato da un annoso dibattito e da una lunga battaglia per il superamento del criterio della pura proporzionalità, dai due referendum del '91 e del 1993, e da una conseguente decisione delle Camere a larga maggioranza. Ora, nel giro di tre mesi, con una procedura parlamentare eccezionalmente rapida (chi ha detto che con l'attuale sistema del bicameralismo perfetto l'attività legislativa è troppo lenta?), in assenza di approfondite discussioni nel Paese su vantaggi ed effetti di un nuovo cambiamento e sulle possibili alternative, una maggioranza "blindata" ha prodotto questa riforma.

E' una decisione che, fra l'alto, contrasta con il Code of Good Practice in Electoral Matters, che l'assemblea del Consiglio d'Europa ha adottato nel 2003, e il Consiglio dei Ministri dello stesso ha riconosciuto come documento di riferimento in quest'area. Il Code, infatti, al punto II, 2 b, intitolato alla stabilità della legislazione elettorale, afferma che “gli elementi fondamentali della legislazione elettorale, in particolare il sistema elettorale vero e proprio..., non dovrebbero essere suscettibili di modifiche a distanza di meno di un anno prima di un'elezione, oppure dovrebbero essere scritti nella Costituzione o a un livello normativo più alto della legge ordinaria”. La nostra legge invece è stata repentinamente cambiata a quattro mesi dalle elezioni. Capire perchè, è difficile. O forse è troppo facile.